



Delibera n. 35
del **30/05/2023**

DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì trenta del mese di Maggio, alle ore 19:27, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di appositi avvisi si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.
Fatto l'appello nominale, risultano:

N.	Nominativo	Carica	Pres	N.	Nominativo	Carica	Pres
1	GIORGETTI FILIPPO	Sindaco	SI	10	GIORGETTI GIADA	Consigliere	SI
2	ZANOTTI CRISTINA	Consigliere	SI	11	GRASSI FRANCESCO	Consigliere	SI
3	BAGLI VANIA	Consigliere	SI	12	LOMBARDI DANILO	Consigliere	SI
4	BERARDI ALESSANDRO ANTONIO	Consigliere	SI	13	MONTICELLI IVAN	Consigliere	SI
5	BRANDI ERSILIO	Consigliere	SI	14	SCOTTI MARCO	Consigliere	SI
6	BUCCI GABRIELE	Consigliere	SI	15	SILVAGNI ANDREA	Consigliere	SI
7	D'ALESSIO ANTONIO	Consigliere	SI	16	STIEVANO MATTEO	Consigliere	SI
8	FANTINI VALERIO	Consigliere	SI	17	VORAZZO SIMONE	Consigliere	--
9	GARZILLO ANNA	Consigliere	--				

PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Gli Assessori non Consiglieri presenti, senza diritto di voto, risultano:
CECCARELLI ADELE, GRILLO FLAVIANA, NERI MICHELE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplementelvan Cecchini. Trovando che il Numero dei presenti è legale per essere questa la Seconda convocazione, Il PresidenteCristina Zanotti, assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri BERARDI ALESSANDRO ANTONIO, BUCCI GABRIELE, GRASSI FRANCESCO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
-

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Bellaria Igea marina è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti- ATERSIR , come previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Visto il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Bellaria Igea Marina - anno 2023 trasmesso da Atersir redatto ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 158/1999 che prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e presentato dal soggetto gestore HERA Spa ad ATERSIR (All. "A");

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 20/04/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, ATERSIR, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

ESAMINATE inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con la delibera n. 363/2021, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

PRESO ATTO che il PEF 2022-2025, anno 2023 ha un ammontare complessivo di € 6.744.521,00;

TENUTO CONTO che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del servizio rifiuti ripartiti tra costi fissi e costi variabili come meglio evidenziato nella tabelle che segue:

Costo PEF	Utenze		Costi fissi	Costi variabili
€ 6.744.521,00	Domestiche	34,27%	€ 817.916,08	€ 1.493.540,19
	Non Domestiche	65,73%	€ 1.568.653,92	€ 2.864.410,81
Totale costi Fissi e Variabili			Costi totali per utenze domestiche € 2.386.570,00	Costi totali per utenze non domestiche € 4.357.951,00

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Visti coefficienti tariffari determinati all'interno del valore minimo e massimo stabilite dal DPR n. 158 del 1999, ed in particolare i coefficienti ka, kb, kc e kd, atti a stimare la quantità di rifiuti prodotti All."B";

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "C" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VERIFICATO quanto disposto dall'art. 12 Legge Regionale Emilia Romagna n. 16/2004 e successive modifiche, la quale definisce: "appartamenti ammobiliati ad uso turistico" gestiti in forma non imprenditoriale le case o appartamenti destinati alla locazione turistica da parte di un privato, che sia proprietario o usufruttuario, di massimo tre unità immobiliari, senza organizzazione in forma di impresa (se si supera questo numero l'attività deve considerarsi gestita in forma di impresa);

CONSIDERATA, l'alta vocazione turistica del comune di Bellaria Igea Marina, ove sono presenti in numero elevato di appartamenti a disposizione di soggetti privati adibiti alla locazione turistica durante periodo estivo non gestiti in forma di impresa in attuazione da quanto disciplinato dalla legge regionale sopra richiamata, e per i quali viene applicata la tariffa delle utenze domestiche a disposizione con n. 2 componenti, salvo diversa dichiarazione presentata;

VALUTATO che in via presuntiva la produzione di rifiuti relativa alle abitazioni a disposizione non gestite in forma imprenditoriale possa non discostarsi eccessivamente dalle abitazioni gestite in forma imprenditoriale fino ad un massimo di tre e che per tale motivazione debba essere riconosciuto un abbattimento della tariffa applicata in via del tutto sperimentale limitatamente all'anno 2023 pari al 20%;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno;

VERIFICATO, altresì, che il vigente Regolamento Tari stabilisce le seguenti scadenze di pagamento per le rate:

- prima rata: 31/07
- seconda rata: 02/10
- terza rata: 11/12
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 11/12

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Rimini sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2023 è stato differito al 31/05/2023;

Tutto ciò premesso;

VISTO dunque il PEF 2022-2025 allegato (All. A) alla presente deliberazione di cui è parte integrante, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa dei costi, secondo il modello ARERA;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica, e di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori (All. "D")

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere tecnico preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

VISTO il parere contabile preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, come contenuto nel relativo verbale, conservato presso la Segreteria Generale ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (Bucci G., Bagli V., Fantini V., Silvagni A., Berardi A.A.), contrari n. 1 (Lombardi D.);

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per l' anno 2023, di cui all' allegato "A " e dei coefficienti tariffari determinati all'interno del valore minimo e massimo stabilite dal DPR n. 158 del 1999, ed in particolare i coefficienti ka, kb, kc e kd, atti a stimare la quantità di rifiuti prodotti All."B";
3. di approvare le tariffe TARI 2023 (allegato "C"), a piena copertura del PEF, e come dettagliatamente riportato nelle tabelle riportate in premessa, , che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo i seguenti criteri:

Ripartizione dell'ammontare complessivo per utenze domestiche e non domestiche: costi fissi più costi variabili complessivi		
UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	TOTALE
€ 2.311.456,28	€ 4.433.064,72	€ 6.744,521,00

4. di riconoscere un abbattimento della tariffa applicata in via del tutto sperimentale limitatamente all'anno 2023 pari al 20% alle abitazioni gestite in forma imprenditoriale fino ad un massimo di tre per le motivazioni indicate in premessa;
5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rimini, nella misura del 5 %;
6. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
7. di prendere atto che le scadenze di pagamento per le rate previste dal vigente Regolamento Tari sono:
 - prima rata: 31/07
 - seconda rata: 02/10
 - terza rata: 11/12
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 11/12

8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
9. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata alla TARI;
10. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., per consentire l'immediata applicazione delle tariffe TARI deliberate;

Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata di mano, di cui favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (Bucci G., Bagli V., Fantini V., Silvagni A., Berardi A.A.), contrari n. 1 (Lombardi D.)

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Cristina Zanotti

Firma Digitale

IL SEGRETARIO GENERALE SUPLENTE

Ivan Cecchini

Firma Digitale